


del 6 giugno 2026



A luglio in busta paga l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale

A partire dal prossimo mese di luglio, il personale del Comparto Sicurezza godrà di un nuovo, seppur lieve, incremento nella propria retribuzione.

Si tratta di un piccolo aumento, previsto per circa tre milioni di dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana, derivante dall'aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale.

L'adeguamento riguarda diversi settori della Pubblica Amministrazione, tra cui anche il comparto sicurezza.

Ricordiamo che l'Ivc è quell'emolumento che lo Stato riconosce ai lavoratori pubblici quando il contratto collettivo nazionale di

lavoro è scaduto e non ancora rinnovato. Serve a limitare, almeno in parte, la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione e ai ritardi nella contrattazione. È, in sostanza, una misura "ponte" che garantisce una piccola tutela economica nell'attesa che i tavoli contrattuali si chiudano con aumenti definitivi.

L'Ivc è, dunque, una somma temporanea, inserita in busta paga che anticipa gli effetti economici dei rinnovi contrattuali. Con la revisione degli importi attuali, i lavoratori interessati riceveranno anche gli arretrati maturati dal mese di luglio 2025.

Sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto relativo al triennio 2025-2027 e ciò rende ancora più rilevante l'erogazione dell'Ivc, che per legge spetta a tutti i lavoratori pubblici in attesa di rinnovo. A contratto siglato e operativo, le somme già percepite come indennità saranno sottratte dagli arretrati spettanti.

L'Indennità di vacanza contrattuale per il triennio corrente, riconosciuta in busta

POLIZIA DI STATO			
Qualifiche	IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2025 – 0,60% stipendi tabellari	IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2025 – 1% stipendi tabellari	
	0,60%	1,00%	
018185 - COMMISSARIO CAPO	14,71	24,52	
018182 - COMMISSARIO	14,47	24,11	
017256 - VICE COMMISSARIO	13,37	22,28	
017951 - SOSTITUTO COMMISSARIO "COORDINATORE"	14,47	24,11	
017836 - SOSTIT.COMMISSARIO	14,03	23,38	
017837 - ISPETTORE SUPERIORE S. UPS CON 8 ANNI NELLA QUALIFICA	13,68	22,81	
017268 - ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	13,44	22,40	
016100 - ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI	13,44	22,40	
016192 - ISPETTORE CAPO	13,05	21,75	
015191 - ISPETTORE	12,81	21,34	
014201 - VICE ISPETTORE	12,19	20,32	
015987 - SOVRINTENDENTE CAPO "COORDINATORE" + 4 ANNI	12,81	21,34	
015952 - SOVRINTENDENTE CAPO "COORDINATORE"	12,81	21,34	
015953 - SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF	12,29	20,49	
015198 - SOVRINTENDENTE CAPO	12,15	20,24	
014197 - SOVRINTENDENTE	11,88	19,79	
014280 - VICE SOVRINTENDENTE	11,41	19,02	
013989 - ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE + 4 ANNI	11,88	19,79	
013954 - ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE"	11,88	19,79	
013955 - ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF	11,44	19,06	
013259 - ASSISTENTE CAPO	11,39	18,98	
013181 - ASSISTENTE	10,95	18,25	
013179 - AGENTE SCELTO	10,61	17,68	
013257 - AGENTE	10,29	17,15	

paga già da aprile scorso, dal prossimo luglio passa dallo 0,5% all'1% della retribuzione mensile lorda. In pratica, l'importo previsto fino al 30 giugno 2025 raddoppia, comportando un aumento medio lordo che può oscillare, a seconda della qualifica, tra 8 e 12 euro al mese.

Nella tabella sono riportati gli importi percepiti sino al 30 giugno 2025 e quelli spettanti dal 1° luglio 2025.

**Selezione di personale da corsi di formazione escluso per mancanza dei requisiti
Corso di manovratore di corda – Richiesta di allineamento dei criteri.**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale alla Dott.ssa Tiziana Terribile, Direttore Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato il 3 giugno 2026:

Pregiatissimo Direttore,

il tema delle selezioni per l'accesso ai corsi di specializzazione si rivela essere una materia particolarmente delicata. Da un lato, infatti, c'è un estremo interesse da parte del personale che considera queste opportunità come un'occasione di crescita professionale utile anche al consolidamento dei titoli valutati nei concorsi interni per l'avanzamento alle qualifiche ed ai ruoli superiori.

Dall'altro l'Amministrazione è chiamata a svolgere un meticoloso scrutinio mirato a verificare che l'investimento formativo sia destinato a quanti, oltre ad essere muniti della richiesta attitudine, risultino anche affidabili e, non di meno, meritevoli.

Un giudizio prognostico per elaborare il quale viene fatto ricorso a griglie di criteri per assicurare la par condicio tra i candidati e la trasparenza della procedura. Un metodo che, in linea di principio, non possiamo che condividere.

Nel merito, tuttavia, nonostante i costanti sforzi operati abbiamo talvolta riscontrato come nei bandi di selezione siano previsti requisiti che appaiono essere un omaggio a tratte impostazioni che finiscono con il determinare penalizzanti esclusioni e pesanti disparità di trattamento.

Per meglio far comprendere il senso delle nostre perplessità facciamo rinvio al contenuto della circolare n. 500/CAA2/2836 del 6 febbraio 2010, emanata da quella che al tempo era la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, che si occupa della "Disciplina dei corsi per il conseguimento e l'aggiornamento delle qualifiche operative – professionali del settore alpinistico e del corso relativo al servizio di Sicurezza e soccorso in montagna", che tra l'altro richiede, a pena di esclusione, "l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso per delitti non colposi".

Una formulazione testuale estremamente generica e, ci sia consentito di dubbia coerenza sistemica.

Osserviamo in primo luogo come nell'ampio perimetro del procedimento penale in corso rientri anche chi è meramente indagato. Una posizione, quella dell'indagato – che magari è tale solo come conseguenza della dolorosa categoria degli atti dovuti – che è il caso di ricordare non preclude di partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli superiori. Citiamo ad esempio il recente bando per il concorso pubblico per 1000 posti da Vice Ispettore indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. del 19.1.2026, dove l'esclusione opera solo nei confronti dei candidati che "hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura".

Quindi un Agente indagato, e persino rinviato a giudizio senza applicazione di misure cautelari, potrebbe partecipare e risultare vincitore del concorso per vice ispettore, ma non potrebbe fare il corso da esperto manovratore di corda. E nel mentre potrebbe invece partecipare alla selezione per il corso da istruttore di tiro.

Analoghe riflessioni possono essere svolte in relazione all'esclusione di chi ha riportato condanne penali per delitti non colposi, imposta a prescindere dal momento in cui la condanna è stata riportata e dal titolo di reato ascritto. Una vera e propria damnatio memoriae che opera anche in caso di condanne che hanno da tempo esaurito i loro effetti, anche quelli di natura disciplinare, così da consentire all'interessato di essere scrutinato per le qualifiche superiori e di partecipare e vincere concorsi per i ruoli superiori.

Appare evidente, alla luce del quadro descritto sinora che sul front dei requisiti e delle cause di esclusione dalle procedure per l'accesso alle varie selezioni per i corsi di specializzazione occorra un ulteriore sforzo per ricondurre l'attuale architettura, frutto sicuramente di interventi non coordinati effettuati nel tempo, ad un impianto unitario e omogeneo.

Ecco perché siamo convinti che condividerà la necessità di allineare gli incomprensibilmente draconiani paradigmi testé criticati a più coerenti principi di ragionevolezza ritenendo la nostra istanza meritevole di attenzione, e che auspichiamo possa essere recepita anche nell'interesse dell'Amministrazione.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde quotidianamente su questi temi sia fiduciosi di un cortese e positivo riscontro su quanto rappresentato, cogliendo l'occasione per inviare cordialissimi saluti e sensi di elevata stima.

Detrazione fiscale per lavori su tettoie e pergole

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che interventi come l'installazione ex novo o la sostituzione di tettoie, pensiline, gazebo e altre strutture simili sono agevolabili se realizzati sull'area pertinenziale dell'abitazione. In particolare, con la circolare n. 30/E/2020 e la risposta a interpello n. 488/2021, è stato specificato che l'installazione di tettoie o pensiline destinate al ricovero di automobili (i cosiddetti carport) rientra tra i lavori che possono fruire della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie.

La stessa logica si applica alla sostituzione di una casetta per gli attrezzi o di una pergola utilizzata come zona relax: se l'intervento comporta il rinnovamento della struttura, si ha diritto al bonus.

L'entità della detrazione e i soggetti che possono beneficiarne dipendono dal titolo di possesso dell'immobile. La regola generale, più volte prorogata dalle Leggi di Bilancio (da ultimo, L. n. 234/2021 e L. n. 207/2024 – riferimento ipotetico basato sulla struttura della norma), prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Questo beneficio spetta al proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale di godimento (come l'usufruttuario) o ai loro familiari conviventi che sostengono la spesa e sono intestatari di bonifici e fatture. Esiste però un'aliquota base, pari al 36%, che si applica in tutti gli altri casi non coperti dalla normativa speciale che ha elevato l'aliquota al 50%.

Questo avviene, ad esempio, se a sostenere la spesa è un comodatario o un inquilino, a condizione che abbiano il consenso del proprietario. Per poter accedere al beneficio è indispensabile che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, ovvero un bonifico bancario o postale dal quale risultino chiaramente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tutta la documentazione, incluse fatture, ricevute dei bonifici ed eventuali permessi edilizi, deve essere conservata per eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria (Circolare n. 8/E/2025).

Spese veterinarie per i cani della Polizia di Stato riformati

In riferimento alla [nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 7 maggio 2026](#), il Dipartimento della P.S. ha fornito le seguenti informazioni:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha fornito i seguenti elementi informativi.

Le richieste di rimborso delle spese sanitarie, prodotte dagli affidatari di cani non più idonei ai servizi istituzionali, ai sensi del d.lgs. n. 172 del 27/12/2019, vengono raccolte e trasmesse dal Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili di Ladispoli alla Prefettura-UTG di Roma, per la successiva trattazione.

Come comunicato dallo stesso Centro, tutte le richieste di rimborso presentate nel 2025 e nel corso del corrente anno sono state inoltrate alla Prefettura.

Inoltre, è stato rappresentato che, nell'ambito delle procedure inerenti la programmazione delle spese per il mantenimento dei cani, relative all'esercizio finanziario 2025, l'Ufficio V della Direzione centrale per i servizi di ragioneria ha comunicato l'assenza di stanziamenti di bilancio sul capitolo 2868-01 (relativo all'assistenza veterinaria dei cani non più idonei al servizio).

Per completezza, infine, è stato precisato che il Servizio reparti speciali, nel corrente mese di maggio, ha trasmesso alla predetta Direzione centrale per i servizi di ragioneria la programmazione delle spese per il mantenimento e l'acquisto degli animali della Polizia di Stato relativa al corrente anno, per la quale è in attesa di riscontro.”

Costituisce illecito disciplinare da parte di un appartenente alle forze di Polizia, il rifiuto di ricevere una denuncia di una cittadina

Il principio è enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 3201 del 23 aprile 2026, che ha respinto il ricorso di un appartenente alle forze di polizia e confermato la sanzione a questi irrogata per aver rifiutato di formalizzare una denuncia di clonazione di una carta di credito da parte di una cittadina, così rimasta in attesa per oltre quaranta minuti nell'ufficio.

In primo grado il TAR aveva rilevato l'infondatezza della pretesa del ricorrente a un'istruttoria complessa e articolata, attesa “la modestia dell'episodio e della sanzione irrogata”, evidenziando, altresì, la sufficienza e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento sanzionatorio e della decisione assunta in sede di ricorso gerarchico.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello reputandolo infondato.

I giudici di palazzo Spada, dopo aver premesso che la contestazione degli addebiti risultava puntuale e “idonea alla finalità per la quale è preordinata se, mediante precisi riferimenti a un'azione o omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo disciplinare, consenta all'interessato l'esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di garantire ogni possibile discolta” (Cons. Stato, sez. I pareri n. 737 del 2024 e n. 564 del 2024, che richiama sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7460) hanno chiarito il principio che “le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all'entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorché impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all'autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che il collegio divide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del 2020). Nel caso di specie, l'Amministrazione, in conclusione di un articolato procedimento condotto nel rispetto della normativa di settore, nell'esercizio della ampia discrezionalità riconosciuta ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti contestati”.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

[03/06 - Avvio 38° corso vice sovrintendente Polizia \(1447 posti, concorso interno 2023, riferito 2022\)](#)

[04-06 - 38° Corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato”. Circolare preliminare avvio del corso](#)

Sinistro causato dall'aquaplaning e responsabilità per i danni conseguenti

Come già chiarito in altre occasioni, la responsabilità dei sinistri stradali è imputabile al gestore/proprietario della strada solamente se la causa diretta dell'incidente è riconducibile allo stato del manto stradale. In ogni altra circostanza, è il conducente negligente o imprudente a dover pagare i danni. Ciò premesso, nel caso di sinistro causato dall'aquaplaning si tratta di comprendere chi è responsabile nell'ipotesi in cui un conducente perda il controllo della sua auto a causa dell'acqua abbondante presente sulla sede stradale.

L'aquaplaning è un fenomeno che si verifica quando un veicolo perde aderenza con il manto stradale a causa di uno strato d'acqua che si interpone tra lo pneumatico e l'asfalto.

Ciò si verifica a causa del ristagno dell'acqua sulla carreggiata dovuto alle eccessive piogge e/o all'incapacità di assorbimento del manto stradale.

Il proprietario/gestore della strada potrebbe essere ritenuto responsabile del sinistro derivante dall'aquaplaning, qualora l'allagamento della carreggiata è dipeso da una scarsa manutenzione della stessa.

In buona sostanza, se l'eccessiva presenza di acqua sulla carreggiata è imputabile al soggetto che avrebbe dovuto adoperarsi per evitare tale condizione, il sinistro è imputabile a costui, il quale dovrà quindi risarcire i danni.

Il proprietario/gestore della strada non deve infatti limitarsi a curare lo stato dell'asfalto oppure a rimuovere ostacoli presenti sulla carreggiata ma deve anche occuparsi del sistema di drenaggio che consente di assorbire l'acqua nell'ipotesi di violenti temporali.

Il proprietario/gestore non è invece responsabile se l'aquaplaning – e il conseguente sinistro – si è verificato in maniera del tutto inaspettata, come nell'ipotesi di violenta e improvvisa "bomba d'acqua" non preannunciata dalle stazioni meteorologiche, oppure quando la "sbandata" è dipesa dalla velocità eccessiva a cui procedeva il conducente imprudente.

Secondo la giurisprudenza (Cass., n. 21321/2025), è responsabile l'ente gestore/proprietario della strada per il danno subito dall'automobilista a causa del ristagno d'acqua sulla carreggiata che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail.

Se il sinistro si è verificato a causa dell'aquaplaning derivante dalla scarsa manutenzione della strada, il risarcimento deve essere pagato dal proprietario/gestore del tratto ove è avvenuto l'incidente, il quale può discolarsi solamente provando il caso fortuito (art. 2051 cod. civ.), cioè un fatto eccezionale e imprevedibile a cui non si poteva porre rimedio, come nell'ipotesi di temporale talmente violento da rendere vano ogni sistema di drenaggio esistente, per quanto efficiente.

Il caso fortuito è rappresentato anche dal fatto del conducente il quale, se fosse stato accorto, avrebbe evitato di perdere il controllo dell'auto, come accade nell'ipotesi di velocità eccessiva o di pneumatici particolarmente usurati.

È appena il caso di precisare, peraltro, che la responsabilità del conducente non è esclusa nell'ipotesi in cui, pur rispettando formalmente i limiti, la velocità risulti eccessiva rispetto alle condizioni concrete della strada, resa particolarmente insidiosa a causa del maltempo in atto.

Commissione Paritetica Centrale per l'istruzione e lo Sviluppo Professionale del Personale

Si è conclusa nella tarda mattina del 28 maggio 2026, la riunione della commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale presieduta dalla dott.ssa Tiziana TERRIBILE Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. Per la completa

documentazione dei contenuti e degli esiti della medesima riunione si può consultare il resoconto della riunione al seguente link <https://siulp.it/esito-seduta-del-28-maggio-2026-commissione-paritetica-centrale/>

Rimborso rette asili nido. Anno 2025

Di seguito alla circolare n. [333/Ass prot. 0003231 del 15.01.2026](#), relativa al rimborso delle rette asili nido per l'anno solare 2025, il

Dipartimento della PS ha comunicato che la percentuale di tale rimborso è stata fissata nella misura pari al 39,33% dell'importo totale comunicato da ciascun dipendente.

Per quanto riguarda, invece, i minori con disabilità grave, il rimborso delle rette avverrà per intero.



Un **Quinto** del tuo **stipendio** per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

Raccomandate con codice 75

Su queste pagine ([Flash 14_2026 del 3 Aprile 2026](#)) abbiamo già trattato l'argomento con riferimento al significato del codice 676. Oggi, su sollecitazione di un nostro lettore ritorniamo sull'argomento con riferimento al codice 75 anch'esso utile per interpretare correttamente un avviso di giacenza e ottenere un'indicazione preliminare sulla tipologia di comunicazione ricevuta.

Il codice raccomandata 75 appartiene a una famiglia di codici (75, 76, 77, 78 e 79) utilizzati per notificare atti giudiziari, multe e comunicazioni di carattere fiscale.

In molti casi, questi documenti vengono inviati direttamente dal tribunale oppure da privati tramite l'ufficiale giudiziario, che può delegare la consegna all'ufficio postale.

Oltre alle sanzioni amministrative, la raccomandata con codice 75 può contenere comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto nei casi di controlli sulla dichiarazione dei redditi o verifiche documentali. Per comprendere il contenuto potenziale di una raccomandata con codice 75, è utile ricordare quali documenti vengono notificati tramite ufficiale giudiziario.

Nell'ambito del processo civile, gli atti giudiziari includono, tra gli altri:

- una citazione in giudizio;
- la notifica di un decreto ingiuntivo;
- un precetto, ossia l'avviso con cui si informa il debitore che, in mancanza di pagamento entro dieci giorni, può scattare il pignoramento,
- la comunicazione di una sentenza o di un altro provvedimento del giudice.
- Nel settore penale, invece, possono rientrare:
- la comunicazione di conclusione delle indagini,
- la fissazione dell'udienza preliminare,
- il decreto di citazione a giudizio,
- la richiesta di archiviazione;
- una citazione a comparire come testimone.

Se un automobilista è coinvolto in un sinistro stradale e nasce una controversia civile, la controparte potrebbe avviare un giudizio. In questo caso, la prima comunicazione ufficiale arriverebbe tramite un atto giudiziario notificato con un codice appartenente alla categoria del 75.

Una domanda frequente riguarda la necessità di recarsi o meno in posta a ritirare la raccomandata. Da un punto di vista strettamente legale, non ritirare la busta non evita le conseguenze del suo contenuto.

Il motivo risiede nel principio della compiuta giacenza: se una raccomandata rimane depositata presso l'ufficio postale per 30 giorni senza essere ritirata, si considera comunque notificata. Gli effetti giuridici iniziano quindi a decorrere a prescindere dall'effettiva presa visione.

Se un avviso con codice 75 viene lasciato nella cassetta postale il 1° luglio e la raccomandata non viene ritirata, dal 31 luglio, la comunicazione risulta legalmente notificata. Da quel momento iniziano i termini per eventuali opposizioni, ricorsi o adempimenti fiscali.

La compiuta giacenza per gli atti giudiziari è ancora più breve: se entro 10 giorni il destinatario non ritira l'atto, questo si riterrà ugualmente notificato.

Ignorare la raccomandata con codice 75, dunque, può comportare rischi concreti. Si potrebbe, ad esempio, perdere la possibilità di contestare una multa nei termini o di regolarizzare una posizione fiscale prima dell'applicazione di sanzioni più severe. Il destinatario potrebbe non accorgersi dell'avvio di un procedimento giudiziario o di un atto che richiede una risposta tempestiva.

In ambito fiscale, la mancata conoscenza del contenuto può comportare la perdita di agevolazioni o della possibilità di fornire documentazione aggiuntiva richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

Pensione di reversibilità e rinuncia all'eredità del coniuge defunto

Con la sentenza n. 268 del 1987, la Corte Costituzionale ha stabilito che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, in quanto spetta anche in caso di rinuncia all'eredità ed è regolata da specifiche leggi previdenziali, che disciplinano autonomamente i requisiti, il concorso tra aventi diritto e la perdita del diritto stesso.

La reversibilità appartiene alla categoria delle prestazioni assistenziali: entra in gioco per effetto del decesso del coniuge come fatto naturale e non è correlata all'apertura della successione.

La scelta di non accettare il patrimonio — e i debiti — del defunto non ha quindi alcun effetto sul diritto alla pensione.

La rinuncia all'eredità del coniuge defunto non comporta la perdita della pensione di reversibilità. I due istituti sono giuridicamente distinti e indipendenti: la reversibilità è una prestazione previdenziale che spetta al coniuge superstite in quanto tale e non in quanto erede.

Reversibilità e successione: due istituti separati

La separazione tra eredità e reversibilità è una posizione consolidata della giurisprudenza costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento include il Regio Decreto 636/1939, che istituisce il trattamento ai superstiti, e la Legge 335/1995 (Riforma Dini), che lo estende a tutte le forme previdenziali e introduce le regole di cumulabilità con altri redditi.

Nessuna di queste disposizioni subordina il diritto alla reversibilità all'accettazione dell'eredità. Lo stesso vale per la Circolare INPS n. 32 del 1991, che chiarisce come la rinuncia all'eredità non incida sulla prestazione previdenziale ai

superstiti. Vale anche il principio inverso: il coniuge superstite non può rinunciare alla reversibilità per cederla a un figlio o a un altro familiare. La tutela è infatti personale e non trasferibile.

La rinuncia all'eredità lascia intatti anche altri diritti di natura economica che derivano dal vincolo matrimoniale, non dal fenomeno successorio. Il coniuge superstite mantiene il diritto di abitazione e di uso della casa familiare, previsto dall'articolo 540 del Codice Civile, nonché il diritto a percepire le rendite derivanti da eventuali polizze vita stipulate dal defunto a suo favore, in quanto i beneficiari designati nelle polizze non rientrano nell'asse ereditario.

Per quel che concerne, invece, i ratei di pensione diretta già maturati dal defunto ma non ancora riscossi al momento del decesso, chi ha scelto di rinunciare deve astenersi da qualsiasi atto di riscossione su ratei spettanti al de cuius, poiché incassare quelle somme configura accettazione tacita dell'eredità, con le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità per gli eventuali debiti.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 23/2026 del 6 Giugno 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123